



LA PUBBLICITA' LUNGO LE AUTOSTRADE

Se le insegne e gli altri mezzi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade pubbliche, così come degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi, per quest'ultimo gruppo di strade principali il legislatore sottende la pericolosità intrinseca di simili manufatti, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti in concreto, da parte dell'interprete (Cass. civ. sez. II, 28 dicembre 2012, n. 24130).

In buona sostanza, causa l'elevata velocità locale predominante, la seppur breve distrazione, da sola, può determinare un potenziale rischio per la sicurezza della circolazione stradale: sol se si pensa che in un secondo, mentre ad una velocità di circa 50 km/h, si percorrono circa tredici metri, a 100 km/h, lo spazio si diventa di circa trenta metri e la relativa energia cinetica, quadruplica al raddoppiare della velocità istantanea.

Non a caso, mentre il primo comma dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che le insegne e gli altri mezzi pubblicitari possono essere installate, lungo le strade, solo dopo la preventiva verifica di compatibilità con la presupposta sicurezza, da parte dell'ente proprietario della strada; per quanto riguarda gli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi, è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario (comma 7)(1), qualora (anche semplicemente) visibile da chi vi transita; diversamente e sempre che non sia visibile dalle suddette strade, l'ente proprietario può autorizzare la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio delle anzidette strade.

Sempre se autorizzati dall'ente proprietario, sono comunque consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti.

A seguito delle modificazioni apportate dall'art. 30, comma 1, lett. a) della legge n. 472 del 1999, sono altresì autorizzabili le insegne di esercizio e i servizi di pubblico interesse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal d.M. Infrastrutture e Trasporti 23 maggio 2012 (2). In tal caso, l'insegna:

- a) può essere posta in qualunque punto dello stabilimento ovvero nella pertinenza accessoria situata anche lontana dalla sede principale dell'impresa, ivi compresi il tetto, la facciata laterale e l'ingresso secondario;
- b) non deve essere sovrabbondante, eccessiva, o sovraccarica, per dimensione, luminosità, animazione, immagine, scritte;
- c) non deve costituire pericolo per la circolazione, ovvero distrazione o disturbo per gli automobilisti.

Se l'insegna è visibile unicamente da chi percorre l'autostrada e non da chi si trova sulla viabilità ordinaria, ciò è di per sé indice di intento pubblicitario (quindi, non autorizzabile), avendo lo scopo di consentire un'agevole individuazione della ubicazione della ditta, proprio da parte di chi, cliente o fornitore della stessa, debba raggiungerla, pur non conoscendo l'esatta ubicazione della



medesima (3). In buona sostanza, come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2003, n. 4205, il profilo pubblicitario dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, contenuto nelle disposizioni di cui all'art. 23 d. Lgs. n. 285 del 1992 e agli art. 52 e 53 d.P.R. n. 495 del 1992 (4), attiene all'esigenza che i messaggi pubblicitari, diversamente da quelli di servizio, non debbano essere visibili dall'utente autostradale durante la marcia, ma soltanto nelle aree di sosta; una volta rispettato tale divieto, non vi è alcuna interferenza con gli interessi pubblicitari: l'attività (pubblicitaria) di gestione degli impianti è quindi del tutto estranea alle funzioni, affidate al concessionario autostradale, rilevanti invece dal punto di vista pubblicitario.

Dal combinato disposto di cui agli artt. 11 s. del Codice, poi, è ben evidente che compito della polizia stradale è quello di tutelare e controllare le strade, nonché prevenire e accertare le violazioni al citato Codice. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56, commi 1 e 3 del relativo Regolamento, la polizia stradale è tenuta a collaborare con il personale degli enti proprietari delle strade e a segnalare ai predetti enti, l'eventuale non corretta realizzazione e/o l'inesatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi organi sono altresì obbligati a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli

altri mezzi pubblicitari, oltretutto sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Per quanto mostrato, lungo le autostrade, gli itinerari internazionali, le strade extraurbane principali e i relativi accessi, è vietata ogni forma pubblicitaria e, in tal senso, la polizia stradale – in assenza dell'autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario (5) – è tenuta ad applicare la relativa sanzione, stabilita dall'ultimo periodo comma 13-bis, così come introdotto dall'art. 30 della legge n. 472 del 1999, da ultimo modificato dal d.L. 151/2003.

Da precisare, che tale divieto non riguarda solamente i mezzi pubblicitari collocati lungo le suddette strade, ma anche quelli posti in vista di queste ultime.

Tale sanzione costituisce un'ipotesi di illecito amministrativo a "consumazione prolungata", che si connota per la protrazione nel tempo della situazione antiggiuridica in conseguenza di una corrispondente condotta continuativa del trasgressore, dalla cui volontà dipende la cessazione o il mantenimento dello stato di illiceità (Cass. civ. Sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29355); quindi, nei confronti del proprietario del suolo che consenta la pubblicità in vista dell'autostrada, in violazione dell'art. 23, comma 7, del codice della strada, è applicabile, quale normativa vigente al momento dell'accertamento, perché in tale momento è comunque in atto la violazione, il sopravvenuto e più sfavorevole trattamento sanzionatorio introdotto dall'art. 1 del d.L. 151/2003.

Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione e non si applicano gli art. 7 ss. della legge n. 241 del 1990. In tal caso, infatti, le prescrizioni contenute nel citato art. 23 più volte citato, delineano un procedimento tipizzato, perfettamente regolato, concluso in se stesso e tale da sottrarsi alla disciplina riguardante in generale il procedimento amministrativo e che il ricordato provvedimento di cui all'art. 23 comma 13-bis, presuppone l'accertamento di un'infrazione ritualmente riscontrata e ratificata agli interessati, sicché, nel caso in cui la diffida a rimuovere gli impianti pubblicitari abusivi o irregolari sia diretta all'autore del loro collocamento, questi risulta già essere ampiamente informato delle contestate violazioni (T.A.R. Marche, 12 agosto 2005, n. 957).

***Referente locale ASAPS
e funzionario di Polizia Municipale nel Comune
di Forte dei Marmi (LU)**

Note di chiusura:

- 1) E' manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 23 del codice della strada, relativamente al divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista di determinate tipologie di strade (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4440)
- 2) Il decreto, è stato pubblicato sulla G.U. 13.07.2012, n. 162
- 3) cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 19 luglio 2002, n. 3566
- 4) I citati articoli, attengono alla ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ed alle competenze nel rilascio delle autorizzazioni.
- 5) Come già detto, gli unici mezzi pubblicitari che possono essere collocati lungo le anzidette strade, sono i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale, di cui al d.M. 23.05.2012. Tant'è, che la sola concessione edilizia rilasciata dal comune, avente la diversa finalità di accertamento della compatibilità con le norme urbanistiche dell'intervento edilizio per la suddetta collocazione non è di per se sufficiente a consentire la realizzazione del manufatto pubblicitario, giacché potenzialmente idoneo a costituire un pericolo per la circolazione in relazione alla distrazione che possono determinare negli utenti della strada (Cass. Civ. Sez. II, 28 dicembre 2012, n. 24130).